DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 8

Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa

Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' differito al 31 dicembre 2001. All'articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo".

Versione in vigore dal 17 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Estremi	Legge 29 marzo 2001, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-personale-delle-forze-armate-e-delle-forze/art-8-modifiche-all-articolo-16-della-legge-28-luglio-1999-n-266-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it